



## MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 742

---

### MM no. 742 – Modifica dell'art.36 del Regolamento sulle canalizzazioni

---

Gentile signora Presidente,  
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo una richiesta di modifica dell'articolo 36 del Regolamento comunale sulle canalizzazioni allo scopo di risolvere alcune problematiche riscontrate nel prelievo delle tasse d'uso. Premettiamo che si tratta di pochi casi isolati che tuttavia meritano di essere risolti al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i contribuenti.

#### 1. Manufatti per i quali non è definibile la quantità d'acqua consumata (art.36 cpv.5)

L'art.36 cpv. 5 è stato previsto per quei casi in cui non è possibile stabilire il consumo di acqua potabile e di conseguenza i m<sup>3</sup> che incidono sul calcolo della tassa d'uso delle canalizzazioni. Si tratta ad esempio dei casi in cui il contatore è rotto, malfunzionante oppure per quelle situazioni in cui il proprietario dello stabile non collabora con l'amministrazione comunale o con le AIL SA.

Per questi casi le AIL SA risolvono il problema grazie ad una disposizione del regolamento sulla fornitura dell'acqua potabile che prevede la possibilità di emanare un acconto sulla base di un consumo presunto, che viene poi conguagliato quando verrà effettuata la prossima lettura, in alcuni rari casi anche dopo 2 o 3 anni.

Nel nostro regolamento invece è previsto che venga applicata una tassa minima fissata dal Municipio tra CHF 50 e CHF 150. Il Comune deve accontentarsi di incassare la tassa minima senza poter effettuare un conguaglio in occasione della prossima lettura.

Poniamo ad esempio che per una determinata abitazione le AIL SA non effettuano una lettura saltando un anno e che dopo due anni finalmente viene rilevato un consumo di 400 metri cubi sull'arco di 720 giorni. Per le AIL SA non si pone alcun problema in quanto il primo anno può emettere un acconto in base ad un consumo presunto. Al termine del secondo anno effettuerà un conguaglio sulla base del consumo rilevato su due anni.

Il Comune invece per la tassa uso canalizzazioni dovrà fatturare una tassa minima attualmente fissata a CHF 50<sup>1</sup> il primo anno, mentre che nel secondo anno si troverà in difficoltà in quanto il consumo rilevato dalle AIL SA si riferisce a 730 giorni quando invece il Comune può unicamente incassare la tassa relativa a 365 giorni. Mancando la base legale per il prelievo di acconti e di conguagli, si crea un'incongruenza tra il metodo di fatturazione dell'acqua potabile e quello dell'uso delle canalizzazioni.

Di conseguenza si propone semplicemente di allinearsi al regolamento dell'acqua potabile e di introdurre la possibilità di prelevare degli acconti sulla base di un consumo presunto (si veda l'art. 70 cpv. 2 del Regolamento comunale sulla fornitura dell'acqua potabile). Per il calcolo del consumo presunto l'amministrazione comunale potrà fare riferimento alle statistiche sul consumo medio di acqua pro capite.

Nel contempo si propone di introdurre la facoltà di avviare una procedura di contravvenzione nei confronti di coloro che deliberatamente ostacolano la lettura dei contatori, introducendo un **nuovo cpv. 12**. Si tratta comunque di casi molto rari, ma pur sempre fastidiosi.

## **2. Manufatti per i quali vi sono più abitazioni allacciate al medesimo contatore (art.36 cpv.6)**

Questo capoverso tratta di quei casi per i quali vi sono più abitazioni allacciate ad un solo contatore. Si tratta di situazioni che concernono prevalentemente il nucleo di paese, una decina di casi in tutto. Quando vi sono diverse case con una sola lettura dell'acqua, non vi è la possibilità di stabilire l'esatto consumo di ogni singola economia domestica. Di conseguenza il regolamento prevede di applicare la tassa minima per ogni singola casa. Tuttavia anche in questo caso si incorre in una disparità di trattamento.

Poniamo ad esempio che vi siano 3 case allacciate ad un solo contatore e che per queste tre case venga rilevato un consumo complessivo di 600 metri cubi d'acqua. Applicando le ultime tariffe in vigore questo consumo equivarrebbe ad una tassa di CHF 810.00 (600 m3 per CHF 1.35/m3) da suddividere tra le 3 case. Il Comune non può incassare l'importo totale in quanto il regolamento prevede l'applicazione di una tassa minima per ciascuna casa. In questo esempio il Comune perde CHF 660.00 (CHF 810 meno 3 volte CHF 50).

Per poter incassare la totalità del contributo, si propone di introdurre un sistema di fatturazione che permetta di ripartire il consumo globale in funzione della superficie utile lorda di ciascuna casa allacciata al contatore.

Approfittando di questa modifica, si propone inoltre di stabilire che in presenza di amministratori condominiali o di rappresentanti di una PPP, l'amministrazione comunale può trasmettere la fattura all'amministratore, il quale avrà poi il compito di suddividerla tra i diversi proprietari (**cpv. 8**).

---

<sup>1</sup> La tassa minima è stata fissata a CHF 50 per evitare di penalizzare le persone, specialmente anziani, che consumano effettivamente poca acqua.

### 3. Manufatti per i quali viene rilevato un consumo eccessivo dovuto alla rottura di condotte che determinano la fuoriuscita incontrollata di acqua (art.36 cpv.10)

Capita talvolta che il consumo di acqua rilevato dalle AIL SA sia particolarmente elevato ed insolito. Si tratta ad esempio dei casi in cui si riscontrano delle perdite d'acqua dovute a condotte rotte oppure a difetti degli impianti domestici (bruciatori, rubinetti, cassette wc, ecc). Il cittadino spesso si accorge di avere una perdita solo quanto riceve la tassa dell'acqua potabile e la tassa d'uso delle canalizzazioni.

In una recente sentenza il Consiglio di Stato (risoluzione governativa 4126 del 28 agosto 2019) ha ritenuto che in caso di perdite d'acqua il cittadino abbia diritto ad una riduzione della tassa d'uso sulle canalizzazioni, in quanto l'acqua persa non finisce per forza nel sistema fognario. Non è quindi corretto fatturare la totalità del consumo rilevato dal contatore ma va invece calcolato un consumo teorico. Nel caso specifico, basandosi sulla giurisprudenza, il Consiglio di Stato ha stabilito che il consumo può essere determinato calcolando un consumo pro capite di 80 metri cubi annui ed un consumo di ca.60 metri cubi per l'irrigazione di un giardino e il riempimento di una piscina; il tutto maggiorato prudenzialmente del 66% (2/3).

Approfittando della presente modifica si propone di specificare nel regolamento che in caso di comprovata perdita d'acqua il Municipio provveda a ricalcolare la tassa tenendo conto della giurisprudenza.

### 4. Proposta di modifica del Regolamento

Per rimediare alle problematiche sopra esposte, si propone di modificare il testo dell'art.36 come segue:

| TESTO IN VIGORE<br>(solo i capoversi modificati)  | TESTO MODIFICATO (in rosso)  |
|---|--|
| <b>Art. 36</b><br><br><sup>5</sup> Per i manufatti allacciati alla rete dell'acqua potabile per i quali non è definibile la quantità d'acqua consumata (in caso di contatore guasto o malfunzionante o per impossibilità di effettuare la lettura) verrà calcolata una tassa minima come al cpv.3 let. a relativa ai consumi d'acqua potabile, alla quale verrà aggiunto un importo calcolato sul valore di stima come al cpv.3 let. b. | <b>Art. 36</b><br><br><sup>5</sup> Per i manufatti allacciati alla rete dell'acqua potabile per i quali non è definibile la quantità d'acqua consumata (in caso di contatore guasto o malfunzionante o per impossibilità di effettuare la lettura), <b>il Comune può richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo, facendo riferimento alle statistiche sul consumo medio di acqua pro capite. Oltre al consumo presunto</b> verrà aggiunto un importo calcolato sul valore di stima come al cpv. 3 let. b. |

|   |   |
|---|---|
| <p><sup>6</sup>Nel caso in cui più manufatti o abitazioni fossero allacciati alla rete idrica con un solo contatore, senza la possibilità d'identificare i consumi dei singoli manufatti, verrà applicata una tassa minima forfettaria sul consumo per ogni singolo edificio come al cpv.3 let. a, alla quale verrà aggiunto un importo calcolato sul valore di stima del manufatto, come al cpv.3 let. b.</p> <p><sup>8</sup>La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritto reali limitati.</p> <p><sup>10</sup>Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i capoversi precedenti del presente articolo e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.</p> | <p><sup>6</sup>Nel caso in cui più manufatti o abitazioni fossero allacciati alla rete idrica con un solo contatore, senza la possibilità d'identificare i consumi dei singoli manufatti, <b>la tassa per il consumo totale rilevato dal contatore verrà ripartita tra tutti i manufatti allacciati in modo proporzionale alla superficie utile lorda, aggiungendo per ciascun manufatto un importo calcolato sul valore di stima, come al cpv.3 let. b.</b></p> <p><sup>8</sup>La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritto reali limitati. <b>In presenza di un amministratore condominiale o di un rappresentante di una PPP, il Municipio potrà trasmettere loro la fattura complessiva. Spetterà all'amministratore/rappresentante ripartire la tassa tra i vari comproprietari.</b></p> <p><sup>10</sup>Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i capoversi precedenti del presente articolo e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa. <b>In particolare in caso di comprovate fuoriuscite d'acqua incontrollate dagli impianti che servono l'abitazione e che determinano un consumo eccessivo e involontario di acqua, il Municipio potrà ricalcolare la tassa secondo i parametri stabiliti dalla giurisprudenza.</b></p> <p><sup>12nuovo</sup><b>Coloro che in modo deliberato e malgrado ripetuti richiami omettono di collaborare con l'amministrazione comunale nel determinare il consumo di acqua potabile, sono passibili di multa secondo la procedura di contravvenzione prevista dagli artt.145 e ss. LOC.</b></p> |
|---|---|

## 5. Conclusioni

### 7.1. Aspetti procedurali e formali

L'adozione e la modifica di regolamenti comunali è una competenza esclusiva del Consiglio comunale sulla base dell'art.13 cpv.1 lett. a) e dell'art.42 cpv. 2 della LOC. Per questo oggetto è necessaria la maggioranza semplice dei membri del Consiglio comunale (art.61 cpv. 1 LOC).

### 7.2. Attribuzione del messaggio alle commissioni del Consiglio comunale

Il messaggio viene attribuito alla commissione della petizione trattandosi di una modifica legislativa. La commissione della gestione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari (art.181 cpv.3 lett. b) LOC). Il rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

### 7.3. Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse, richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a) e 42 cpv. 2 LOC, vi invitiamo a voler

#### **risolvere:**

- 1) Sono approvate le modifiche all'art.36 del Regolamento sulle canalizzazioni secondo quanto proposto dal MM 742.
- 2) Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione da parte della Sezione enti locali ed avranno effetto retroattivo al 1° gennaio 2020.

Con stima e cordialità.

#### **PER IL MUNICIPIO:**

**Il Sindaco**  
Matteo Patriarca



**Il Segretario**  
Andrea Sciolli



Pura, 13 gennaio 2020  
Risoluzione nr. 3185 / 2020

#### **Commissione incaricata per l'esame del messaggio:**

- Commissione delle petizioni